saltatempo
Cooperativa sociale ONLUS

SALTATEMPO Cooperativa Sociale ONLUS
Via G. S. Sonnino, 33 A | 43126 Parma | Tel. 0521 497111 | Fax 0521 497151
info@coopsaltatempo.it | coopsaltatempo.it | P.Iva 02402790345

OBBLIGATORIETA' DEL GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO

Con l'entrata in vigore del DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 riguardante le "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening." **a partire dal 15/10/2021 e fino al 31/12/2021 è stato reso obbligatorio il Green Pass per l'accesso ai luoghi di lavoro.**

Il Green Pass o certificazione verde è una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato, ed attesta una delle seguenti condizioni:

- aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale e ha validità di 12 mesi)
- essere negativi al test antigenico rapido orofaringeo (48 ore di validità) o al test molecolare orofaringeo/salivare (72 ore di validità)
- essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.

L'obbligo di essere in possesso ed esibire il green pass ai fini dell'accesso sul luogo di lavoro non trova applicazione per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con apposita Circolare del Ministero della Salute (Circolare n. 35309 del 04/08/2021).

La Certificazione verde COVID-19 è già richiesta inoltre per altre attività, quali partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso, accedere a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive, accedere a musei, piscine, scuole, università, ecc.

La normativa stabilisce l'obbligo per i lavoratori di avere la certificazione verde e l'obbligo per il datore di lavoro di verificarla; tali obblighi non sono derogabili per nessuna delle due parti.

In caso di violazioni sono previste **sanzioni** sia a carico del datore di lavoro che del lavoratore stesso.
Per coloro che non sono ancora vaccinati ma intendessero farlo, si sollecita pertanto a organizzarsi per tempo, in modo tale da avere la certificazione verde rilasciata per il 15 ottobre, al fine di evitare assenze dal luogo di lavoro, sgradite sia per l'azienda sia per il lavoratore. Infatti, in mancanza a quella data del Green Pass, il lavoratore sarà sospeso dalla prestazione lavorativa, pur senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di sospensione, che durerà fino alla presentazione del Green Pass, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, non sarà dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Per contro, un eventuale accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di possesso ed esibizione del Green Pass comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria nella misura compresa fra un minimo di euro 600 a un massimo di euro 1.500, raddoppiata in caso di pluralità di infrazioni, nonché l'avvio di un procedimento disciplinare.

Il processo di verifica delle Certificazioni verdi prevede l'utilizzo della app VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l'autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Sarà quindi necessario che tutti possano esibire il certificato o in formato cartaceo o su device elettronico.
Auspichiamo la massima collaborazione.

Saltatempo Cooperativa Sociale ONLUS
Direzione Risorse Umane

Parma, 7 ottobre 2021